Cassazione civile sez. lav., 13/10/2025, n. 27351

Svolgimento del processo

- 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1276/2022 ha dichiarato lâ??improcedibilità dellâ??appello per difetto di prova della notifica dellâ??atto di appello.
- **1.1**. La Corte territoriale ha ritenuto inidonea la produzione, in via telematica, della copia scansionata dei messaggi di inoltro e accettazione della notificazione della??atto di appello, poiché la parte, ai sensi della??art. 9 della legge n. 53 del 1994 e della??art. 19 bis del provvedimento del responsabile DGSIA del 16 aprile 2014, avrebbe dovuto fornire la prova della notifica telematica della??atto di impugnazione con invio, nel fascicolo telematico, dei duplicati dei files delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (aventi estensione msg ed eml).
- **1.2**. Ha, pertanto, assegnato un termine per procedere alla regolarizzazione della notifica nei termini esposti ovvero alla rinotifica della??atto di appello (in difetto di costituzione della??Istituto appellato) ma la??appellante non ha ottemperato alla??ordine giudiziale.
- 2. Ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, la parte in epigrafe. \tilde{A} ? rimasto intimato lâ??INPS.
- **3**. La difesa del ricorrente, in prossimità dellâ??adunanza camerale, ha depositato istanza di interruzione del giudizio stante il sopraggiunto decesso della parte.

Motivi della decisione

- **4**. In primo luogo, va disattesa lâ??istanza di interruzione del giudizio per morte del ricorrente. Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimitÃ, non Ã" applicabile lâ??istituto dellâ??interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo nÃ⊚ consente agli eredi di tale parte lâ??ingresso nel processo (tra ìle più recenti Cass. n. 10910 del 2025 e Cass. n. 19661 del 2024).
- **5**. Nel merito, con lâ??unico motivo di ricorso, Ã" dedotta la violazione e falsa applicazione -ex art. 360 n.3 c.p.c.- dellâ??art. 9 della legge n. 53 del 1994.
- **5.1**. Parte ricorrente censura la decisione adottata e assume la ritualitA della notificazione, a mezzo pec, dellâ??atto di gravame.
- **6**. Il motivo, come argomentato, Ã" infondato.

- **6.1.** Questa Corte ha chiarito che, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, â??la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dallâ??art. 19-bis delle â??specifiche tecnicheâ?• date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia -che impongono il deposito in PCT dellâ??atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato â??.emlâ?• o â??.msgâ?• e dellâ??inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file â??(Omissis)â?• previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dellâ??atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dellâ??atto notificato a norma dellâ??articolo 3-bis legge cit. (â?|), la nullità della notificazioneâ?• (Cass. n. 16189 del 2023).
- **6.2**. La sanzione della nullità riflette la considerazione che â??soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso lâ??apertura del file, di verificare la presenza dellâ??atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dellâ??atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorioâ?• (Cass. n. 16189 del 2023 cit.).
- **6.3**. Tale dimostrazione non Ã" invece consentita ove il deposito dellâ??atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), â??salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità Ã" sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dellâ??art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.â?• (Cass. ult. cit.).
- 7. Nel caso di specie, la Corte di appello, rilevata la nullità della notifica, in applicazione dei principi esposti, ha consentito la sanatoria del vizio, anche mediante rinnovazione della notifica; non avendo la parte provveduto a tanto, ha correttamente adottato la pronuncia impugnata.
- 8. In queste sede, i rilievi sono genericamente sviluppati. Essi non dimostrano né lâ??impossibilità di dare esecuzione allâ??ordine giudiziario né che la prova della tempestiva consegna fosse, in concreto, altrimenti ricavabile dagli atti processuali.
- **9**. Segue, pertanto, il rigetto del ricorso, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere lâ??intimato svolto alcuna attività difensiva.
- **10**. In considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nellâ??adunanza camerale dellâ??8 luglio 2025.

Depositato in cancelleria il13 ottobre 2025.

Campi meta

Massima: In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la prova della notifica telematica dell'atto di impugnazione deve essere fornita attraverso l'invio nel fascicolo telematico dei duplicati dei files delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (aventi estensione .msg o .eml), in ottemperanza all'art. 9 della legge n. 53 del 1994 e all'art. 19 bis del provvedimento del responsabile DGSIA del 16 aprile 2014 [1, 6.1]. La violazione di tali forme digitali determina la nullitĂ della notificazione [6.1], in quanto tali specifiche tecniche sono previste non solo a fini probatori ma anche per la validitĂ stessa dell'atto processuale (arg. ex art. 11 L. n. 53/1994).

Supporto Alla Lettura:

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

Ai sensi della normativa vigente, le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice vengono inviate, nei casi in cui non sia previsto diversamente, direttamente allâ??indirizzio di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto destinatario. Il DM 44/2011 e le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 regolamentano le modalità di invio.